

## RITO PARTECIPATIVO

### Il Giudice come un facilitatore della comunicazione

\*

La legge 219/12, ha attribuito alla competenza del Tribunale ordinario, sottraendola a quella del Tribunale per i minorenni, i procedimenti che involgono le questioni di esercizio della responsabilità genitoriale tra i genitori di figli nati fuori dal matrimonio, i c.d. figli non matrimoniali, per citare un'espressione cara alla Dottrina.

Il legislatore, tuttavia, nel parificare gli aspetti sostanziali di tutti "i figli matrimoniali e non", ha mantenuto, sotto il profilo processuale una differenza di rito; infatti per i genitori uniti in matrimonio, è previsto un rito processuale che prevede, prima una fase preliminare, innanzi al Presidente, nella quale le parti compaiono per un tentativo di conciliazione.

Invero, nel rito camerale, ex art. 737 c.p.c., che si applica ai figli non matrimoniali, non è prevista questa fase preliminare di conciliazione.

Considerata l'esigenza di una soluzione conciliativa, in tali controversie che involge parti legate da un pregresso rapporto affettivo, e tenuto conto del rischio di duraturi effetti negativi a livello relazionale familiare che potrebbe avere una vertenza giudiziaria; in questi mesi è in corso presso la Sezione Nona (Famiglia e Minori) del Tribunale di Milano, un primo modello sperimentale: il c.d. rito partecipativo.

Per i procedimenti ex art. 316 c.c., il Collegio, dopo due fasi preliminari di c.d. filtro, valutata la mediabilità della lite, delega la trattazione del procedimento al giudice onorario: un avvocato familiarista con **specializzazione in materia di mediazione e conciliazione**, con il fine di procedere ad un tentativo di conciliazione.

Nel corso dell'udienza di rito partecipativo viene richiesto ad avvocati e genitori di *partecipare* alla creazione di un assetto condiviso di condizioni che regolino la fase disgregativa del rapporto, sotto la direzione e con il supporto del magistrato onorario designato.

Terminata la fase di mediazione il giudice onorario rimette gli atti al Collegio che: se è stato raggiunto l'accordo, lo recepisce ove non sussistano elementi ostativi, oppure, se non è stato raggiunto l'accordo, avvia la fase giudiziale.

Dall'analisi statistica che è stata condotta nell'ultimo semestre del 2013, espunti i procedimenti c.d. contumaciali, i primi risultati sono stati più che soddisfacenti, infatti, i procedimenti definiti con accordo sono stati l'80%, quelli definiti con accordo parziale il 9% e quelli definiti giudizialmente l'11%.

Visti i risultati ottenuti, si auspica che questo rito possa essere esportato anche in altre realtà giudiziarie, e non solo perché si tratta di un sistema deflattivo del contenzioso giuridico, ma soprattutto perché risolve in modo pacifico questioni che coinvolgono i minori.